



CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO CENTRALE

ORDINANZA COMMISSARIALE
N. /10 DEL
0565 - 10 **11 NOV. 2010**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il D.P.C.M. 6 maggio 2005 n. 97 "Approvazione del nuovo Statuto della Croce Rossa Italiana";

VISTO l'art. 5 comma 10 del Decreto Legge 6 luglio 2010 n. 102 relativo alla conferma dell'Avv. Francesco ROCCA quale Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana fino al 31 dicembre 2011, e convertito in Legge 3 agosto 2010, n.126;

VISTE le Linee guida della Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna che promuove l'adozione di un codice di condotta per gli appartenenti al Movimento di CR/MR;

VISTA l'approvazione della Strategia 2020 durante l'Assemblea Generale della FICR a Nairobi, nel novembre 2009, che incoraggia le Società Nazionali ad azioni che facilitino la vita associativa, valorizzino il volontariato, il rispetto dell'integrità e la promozione di trasparenza nei processi interni;

VISTA la necessità di uniformare i diritti e i doveri dei Soci e personale dipendente della Croce Rossa Italiana;

RAVVISATA l'opportunità che gli appartenenti alla Croce Rossa Italiana sottoscrivano un Codice di condotta al momento dell'adesione all'Associazione, a qualsiasi titolo;

IN COERENZA con il codice europeo di buona condotta amministrativa, emanato dal Parlamento Europeo il 6 settembre 2001;

CONSIDERATE le procedure di assunzione, arruolamento e accesso alle Componenti volontaristiche della C.R.I.,

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa,



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

1. di approvare il “Codice etico e di condotta” della Croce Rossa Italiana e l’entrata in vigore dalla data odierna;
2. che il “Codice etico e di condotta” venga sottoscritto dagli appartenenti alla C.R.I. contestualmente:
 - a) alla sottoscrizione della quota associativa per l’anno 2011 per gli attuali Soci,
 - b) all’iscrizione ai corsi di accesso alla C.R.I.,
 - c) al pagamento della quota associativa per i soci ordinari
 - d) alla firma del contratto di assunzione del personale dipendente
 - e) all’accettazione di incarico per consulenti e delegati internazionali
 - f) all’arruolamento al Corpo Militare della C.R.I.
3. che i Comitati, per i livelli di competenza, ed i centri di Mobilitazione assicurino la firma e l’archiviazione dei “Codice etico e di condotta” secondo le modalità sopra espresse;
4. che il Direttore Generale adotti le misure idonee tese a favorire la divulgazione del testo dello stesso, anche mediante la sua pubblicazione sul sito web della C.R.I. e sotto forma di opuscolo da distribuire

Il Commissario Straordinario
Avv. Francesco Rocca

La Delibera è conforme al DPR 97 del 27.02.2003 ?

L’atto amministrativo comporta oneri

Il Dirigente del Servizio VIII

(Dr.ssa Patrizia De Luca)

SI

NO

0565 - 10

11 NOV. 2010



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

CODICE ETICO E DI BUONA CONDOTTA PER I SOCI E DIPENDENTI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

CAPO I

(Disposizioni generali)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Gli ideali del Movimento della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa si manifestano in tutto il mondo, non solo negli effetti tangibili del lavoro in innumerevoli città, villaggi e quartieri, ma anche in maniera da influenzare le mentalità e il cuore delle persone. La CR/MR è percepita, in larga misura, come un "bene pubblico": a disposizione di tutti, in tutto il mondo, per prevenire e ridurre la sofferenza umana. Tutto ciò che viene detto e fatto s'ispira ai Principi Fondamentali di **Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontariato, Unità e Universalità**. Questi Principi sono basati su valori comuni, legati alle persone, all'integrità, al partenariato, alla diversità, alla leadership e all'innovazione, che guidano il modo di lavorare della CR/MR.
2. Universalmente riconosciuti, oggetto di fiducia e tutela la giuridica, gli emblemi della Croce Rossa, della Mezzaluna Rossa e del Cristallo Rosso sono i simboli della presenza. Del Movimento. Un network rispettato, composto di decine di milioni tra volontari e membri, porta avanti un lavoro quotidiano.
3. I soci e i dipendenti della C.R.I. promuovono la dignità delle persone in ogni luogo e agiscono in accordo con i Principi Fondamentali e con questo Codice etico.
4. Il **Codice etico e di buona condotta** è un codice di comportamento cui hanno l'obbligo di attenersi e conformarsi coloro che, a qualsiasi titolo, fanno parte dell'Associazione e agiscono in essa.
5. Qualsiasi azione non può prescindere dal rispondere positivamente alle seguenti domande:
 - a) E' quest'azione in accordo con i Principi Fondamentali e con il Codice di condotta?
 - b) E' quest'azione conforme alle politiche, procedure e linee guida?
 - c) E' quest'azione lecita secondo le leggi del paese in cui sono?
 - d) Quest'azione mette in luce positivamente, o almeno non negativamente, me e la Croce Rossa Italiana?
 - e) Esiste un'azione alternativa per cui io possa rispondere "sì" per ognuna di queste domande?
6. Il codice etico è finalizzato alla realizzazione di un sistema di azione teso a garantire procedure e comportamenti volti a prevenire attività illegittime o illecite, a migliorare l'efficienza, l'efficacia, la trasparenza dell'azione amministrativa e la qualità della regolazione, a soddisfare i bisogni della collettività, informando la stessa dei comportamenti che può attendersi dai destinatari indicati dall'articolo 2.

0 5 6 5 - 1 0

1 1 NOV. 2010



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. I destinatari dei principi e delle disposizioni contenute nel presente codice etico sono i Soci, i Presidenti e Commissari ad ogni livello, i componenti dei Consigli, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori, consulenti e delegati Internazionali e, in generale, chiunque opera per conto della C.R.I.
2. In particolare:
 - a) i Presidenti/Commissari e i componenti dei Consigli sono tenuti, nell'espletamento del mandato, ad ispirarsi ai principi del presente codice etico;
 - b) i dirigenti nell'espletamento delle proprie funzioni e nel dare concreta attuazione agli indirizzi degli organi politici, si ispirano ai principi del presente codice etico;
 - c) i Soci, i dipendenti, i collaboratori e chiunque opera per conto della C.R.I. sono tenuti ad adeguare i propri comportamenti alle disposizioni del codice etico.
3. I rapporti tra la Croce Rossa Italiana ed i propri Soci o Dipendenti sono regolati dalle disposizioni statutarie, dai regolamenti interni, dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dai regolamenti propri dell'Associazione, in conformità agli Statuti ed alle Raccomandazioni del Movimento Internazionale.

CAPO II

(I principi di riferimento)

Art. 3

(Principi di riferimento)

1. I destinatari indicati dall'articolo 2 ispirano i propri comportamenti ai 7 Principi e ai principi di onestà e correttezza, legalità, imparzialità e parità di trattamento, trasparenza e completa informazione, proporzionalità, assenza di abuso di potere, corretto utilizzo dei beni, nonché prevenzione del conflitto di interesse e lotta alla corruzione, di cui al presente capo.

Art. 4

(Onestà e correttezza)

1. L'onestà è il principio fondamentale per tutte le attività della C.R.I. e costituisce elemento imprescindibile delle sue azioni.
2. I comportamenti dei destinatari indicati all'articolo 2 sono improntati ai principi di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.

Art. 5

(Legalità)

1. I destinatari di cui all'articolo 2, agiscono nel rispetto delle norme e delle procedure previste dalla normativa vigente, vigilando affinché le decisioni, che incidono sulla collettività, siano conformi alla legge ed al pubblico interesse.

0 5 6 5 - 1 0 1 1 NOV. 2010



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

Art. 6

(Imparzialità e parità di trattamento)

1. I destinatari di cui all'articolo 2:

- a) garantiscono il rispetto del principio della parità di trattamento, ovvero, nell'ipotesi di disparità di trattamento, che la stessa sia giustificata da aspetti obiettivi e pertinenti al caso concreto;
- b) evitano qualsiasi discriminazione ingiustificata tra i cittadini basata su nazionalità, genere, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, opinioni politiche o di qualunque altro tipo, appartenenza a una minoranza nazionale, proprietà, nascita, handicap, età od orientamento sessuale.

Art. 7

(Trasparenza e completa informazione)

1. I destinatari di cui all'articolo 2:

- a) assumono iniziative e decisioni nella massima trasparenza senza favorire alcun gruppo di interessi o singolo individuo ed evitano di creare o fruire di situazioni di privilegio;
- b) si adoperano per assicurare la veridicità, l'accuratezza, la chiarezza e la completezza dell'informazione sia all'esterno che all'interno della C.R.I., con una comunicazione facile e di immediata comprensione.

Art. 8

(Proporzionalità)

1. I destinatari di cui all'articolo 2, in osservanza del Principio Fondamentale d'Imparzialità, assicurano la proporzionalità tra risorse e bisogni e che le misure adottate siano proporzionali all'obiettivo perseguito;

Art. 9

(Assenza di abuso di potere)

1. I destinatari di cui all'articolo 2, esercitano le competenze unicamente per le finalità per le quali sono state conferite dalle disposizioni vigenti a tutela dell'interesse pubblico e della C.R.I.



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

Art. 10

(Corretto utilizzo dei beni)

1. I documenti, gli strumenti di lavoro, le postazioni informatiche, i servizi telematici, gli apparecchi di telefonia fissa e mobile, i veicoli e gli altri beni materiali e immateriali della C.R.I.:
 - a) sono utilizzati esclusivamente e strumentalmente per la realizzazione dei fini istituzionali e con le modalità dalla stessa fissate;
 - b) non possono essere utilizzati per finalità personali, né essere trasferiti o messi a disposizione di terzi, ferma restando l'applicazione di specifiche disposizioni normative;
 - c) sono utilizzati e custoditi con la medesima diligenza di un bene proprio
 - d) sono utilizzati con osservanza ai criteri di economicità e sostenibilità ambientale.

Art. 11

(Prevenzione del conflitto di interesse e lotta alla corruzione)

1. I destinatari di cui all'articolo 2 perseguono unicamente gli interessi e fini della C.R.I. e in particolare, si adoperano al fine di prevenire situazioni di conflitto di interesse, astenendosi in ogni caso dal partecipare ad attività o decisioni che determinano tali situazioni di conflitto di interesse, ovvero in presenza di evidenti ragioni di opportunità.
2. La C.R.I., in coerenza con i principi di onestà e trasparenza, si impegna a mettere in atto misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione o conflitto di interessi.

CAPO III

(diritti e doveri)

Art. 12

(Responsabilità della C.R.I. nei confronti degli appartenenti)

1. In base alle raccomandazioni della Federazione Internazionale delle Società Nazionali di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa, l'Associazione Italiana della Croce Rossa deve:
 - a. **Mantenere** al centro le persone ed il loro valore come individui unici
 - b. **Incoraggiare** lo spirito di volontariato;
 - c. **Stimolare** in particolare i giovani, tenendo conto che la metà della popolazione del globo ha meno di 21 anni;
 - d. **Promuovere** l'innovazione e la creatività, valorizzando lo spirito d'iniziativa di ciascun membro
 - e. **Fare in modo** che gli appartenenti alla CRI si sentano i benvenuti garantendo l'integrazione nella vita della Società Nazionale;



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

- f. **Cercare** l'eccellenza nel suo lavoro, assicurando una leadership integra, trasparente e condivisa
- g. **Insistere** sull'importanza della collaborazione con gli altri per l'espletamento dei vari compiti;
- h. **Assicurare** l'orientamento dei nuovi Soci e dare le disposizioni necessarie alla loro formazione, affinché possano svolgere in modo adeguato e professionale i compiti loro assegnati;
- i. **Identificare** i bisogni, trovare le risposte necessarie ed elaborare programmi ai quali i Soci possano partecipare condividendone gli obiettivi;
- j. **Garantire** l'integrazione degli appartenenti alla C.R.I. nella vita associativa della Società Nazionale;
- k. **Assicurare** l'orientamento dei nuovi Soci e dare le disposizioni necessarie alla loro formazione;
- l. **Fornire** agli appartenenti alla C.R.I. la documentazione necessaria per essere aggiornati regolarmente sulle questioni concernenti il Movimento, a livello nazionale ed internazionale;
- m. **Consegnare** ai Soci e ai Dipendenti il testo del presente Codice etico e buona condotta.

Art. 13

(Diritti degli appartenenti alla C.R.I.)

1. I rapporti tra l'Associazione ed i propri Soci o Dipendenti sono regolati dalle disposizioni dello Statuto, le normative in materia e dal presente Codice.
 - a. **Compiti** – Il Socio ha il diritto di aver assegnati dei compiti e delle responsabilità che corrispondano alla sua indole ed alla sua preparazione.
 - b. **Uguaglianza** – L'appartenente alla CRI ha diritto ad essere trattato, in ogni circostanza, in modo equo, indipendentemente da genere, razza, lingua, orientamento sessuale, convinzioni politiche, filosofiche o religiose.
 - c. **Protezione** – L'appartenente alla CRI ha diritto alla protezione dell'Associazione contro ogni ingerenza o aggressione dei quali sarà vittima in ragione della sua funzione. L'Associazione ha il dovere di prendere pubblicamente la difesa del Socio o Dipendente vittima di accuse gravi non fondate, per ristabilire il suo onore e la sua reputazione. In caso di difficoltà professionali o personali che hanno influenza sul suo impegno, l'appartenente alla CRI può fare appello per via gerarchica, per trovare soluzioni adeguate.
 - d. **Libertà d'espressione** – La libertà d'espressione è un diritto fondamentale dell'appartenente alla C.R.I. Anche le critiche costruttive, infatti, trasmesse tramite i canali interni appropriati, contribuiscono al dinamismo interno dell'Associazione. Per quanto concerne le dichiarazioni all'esterno dell'Associazione, si rinvia alle disposizioni contenute negli articoli seguenti del presente Codice.
 - e. **Diritti di privacy** – Il trattamento di dati personali, di notizie e fonti che rientrano nella sfera della privacy di ogni individuo, socio o dipendente, sono per legge tutelate. È dovere di tutti gli associati mantenere riservate le notizie e le informazioni concernenti i dati personali apprese nell'esercizio delle proprie attività. È diritto di tutti gli associati



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

rivendicare il rispetto del diritto alla riservatezza, del diritto all'identità personale e della dignità degli interessati, rientrando questa materie nella sfera della tutela delle libertà personali costituzionalmente garantite.

- f. **Uguale trattamento** - I soci tutti hanno il diritto-dovere di garantire imparzialità e indipendenza nell'esercizio dei compiti e delle funzioni affidate, anche al fine di garantire la piena attuazione del principio della parità di trattamento dei cittadini;
- g. **Buona Fede** – E' garantita a tutti la libertà di candidarsi a cariche elettive, questa deve compiersi in assenza di qualsiasi conflitto di interesse tra le proprie attività e quelle richieste dall'Associazione di appartenenza qualora si arrivi a ricoprire cariche elettive all'interno della stessa;

Art. 14

(Responsabilità degli appartenenti nei confronti della C.R.I.)

1. Gli appartenenti alla CRI sono tenuti a:

- a. **Conoscere e osservare** il Codice etico dell'Associazione, lo Statuto e le principali normative che regolano l'ordinamento dell'Associazione e le attività dei suoi Soci
- b. **Agire** secondo i 7 Principi Fondamentali del Movimento Internazionale della Croce Rossa e promuovere la loro diffusione, condividendo la politica di volontariato della Croce Rossa;
- c. **Rispettare** le regole concernenti l'uso dell'emblema e impedirne ogni abuso;
- d. **Essere consci** che, lavorando per il Movimento Internazionale, essi rappresentano il Movimento e i suoi ideali;
- e. **Prestare** costantemente attenzione ai bisogni delle persone, anche quando non si è in servizio attivo o non si indossa la divisa;
- f. **Espletare** la propria missione senza discriminazione alcuna riguardo la nazionalità, il genere, la razza, l'orientamento sessuale, le opinioni politiche o le credenze filosofiche o religiose dei fruitori o beneficiari dei servizi svolti;
- g. **Rispettare** il desiderio di discrezione di coloro che sono aiutati;
- h. **Instaurare** rapporti di lavoro positivi con gli altri volontari o colleghi, prendendo coscienza dell'importanza dell'interazione;
- i. **Rispondere** ai bisogni altrui con maturità, simpatia e professionalità;
- j. **Servire** le persone nella misura dei mezzi e delle risorse disponibili, dimostrandosi aperti e perseveranti nella propria azione.

Art. 15

(Doveri degli appartenenti alla C.R.I.)

1. Gli appartenenti sono tenuti ad agire in osservanza delle seguenti disposizioni:



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

- a. **Lealtà** – L'appartenente alla CRI è legato all'Associazione da spirito e sentimenti di lealtà. Agisce secondo i Principi Fondamentali del Movimento Internazionale della Croce Rossa e promuove la loro diffusione.
- b. **Imparzialità** – Nell'esecuzione dei propri compiti l'appartenente alla CRI è onesto, imparziale ed equo. Evita qualunque comportamento arbitrario che possa recare danno a una persona, un gruppo o ad una qualunque entità. In ogni circostanza risponderà ai bisogni legittimi dell'individuo senza trattamento preferenziale o discriminazione alcuna riguardo la nazionalità, la razza, la lingua, il genere, le opinioni politiche, filosofiche o le credenze religiose.
- c. **Indipendenza** – L'azione dell'appartenente alla CRI è basata sui Principi Fondamentali del Movimento Internazionale e sulle regole etiche adottate nel presente Codice. La sua condotta non può essere influenzata dai fattori esterni, compresi quelli di natura politica, né alterata da interessi personali.
- d. **Responsabilità** – L'appartenente alla CRI, conscio dell'importanza dei propri compiti e delle correlate responsabilità, si comporta in modo tale da conquistare e mantenere la fiducia delle comunità nei confronti dell'Associazione, anche offrendo il miglior servizio possibile nel rispetto dell'individuo e prestando costantemente attenzione ai bisogni delle persone.
- e. **Competenza ed efficacia** – L'appartenente alla CRI agisce in base alle proprie competenze e conoscenze per eseguire al meglio e con rigore i compiti che gli sono affidati. Applica le procedure stabilite dall'Associazione con efficacia ed attenzione. Risponde ai bisogni altrui con maturità, simpatia e professionalità.
- f. **Responsabilità delle risorse** – L'appartenente alla C.R.I. deve utilizzare le risorse disponibili secondo i criteri di economicità e sostenibilità ambientale
- g. **Rispetto dell'emblema** – L'appartenente alla C.R.I. agisce nel rispetto delle regole concernenti l'uso dell'emblema (così come stabilito dalle Convenzioni di Ginevra, i Protocolli aggiuntivi e le direttive sull'utilizzo dell'emblema) e ne impedisce ogni abuso.
- h. **Conflitto d'interesse** – L'appartenente alla C.R.I. deve evitare il conflitto d'interesse nell'esercizio delle funzioni assegnate e agire nell'interesse superiore della Croce Rossa Italiana, ponendo tali interessi sopra qualsiasi altro, compresi quelli di membri della famiglia o persone vicine. Il conflitto d'interesse nasce da una situazione nella quale l'interesse privato o personale è suscettibile d'influenzare l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni istituzionali. L'interesse privato o personale dell'appartenente alla C.R.I. comprende ogni vantaggio in favore di se stesso o di terzi a lui connessi.
- i. **Interessi economici** – L'appartenente alla CRI non può conservare o acquisire, direttamente o indirettamente, all'infuori di quanto previsto, degli interessi di natura economica o di importanza tali che siano suscettibili di compromettere la sua indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni.
- j. **Regali** – Una prudenza particolare è raccomandata all'appartenente alla CRI allorché gli sono offerti regali in relazione alla sua attività. Quale regola generale l'interessato scoraggerà il dono di qualunque regalo che non sia di modico valore.
- k. **Pubblicazioni e Conferenze** – E' vietato all'appartenente alla C.R.I. il rilascio di interviste a soggetti terzi; l'organizzazione di conferenze stampa o la pubblicazione di testi o articoli relativamente ad attività o materie rientranti nei compiti e nelle finalità istituzionali della Croce Rossa Italiana. I presidenti dei Comitati, ai vari livelli territoriali, sono in via esclusiva gli organi titolati a gestire i rapporti con organi di stampa o di



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

comunicazione di qualsivoglia natura, secondo il criterio di competenza determinato dalla dimensione locale, provinciale, regionale o nazionale dell'argomento o attività oggetto della comunicazione ovvero della specifica competenza attribuita per materia dallo Statuto o dai Regolamenti interni alla titolarità dei vari Organi Centrali o territoriali della C.R.I. Nel rispetto dell'applicazione del medesimo criterio sono disciplinate le richieste di collaborazione di Enti, Istituti ed Organismi per l'elaborazione di dati statistici, storici, sociologici e scientifici riguardanti l'Associazione. Tutti i documenti prodotti dall'Associazione sono riservati. L'accesso ai documenti è disciplinato ai sensi della Legge 241/90.

- l. Riservatezza** – La disponibilità e la trasparenza dell'amministrazione pubblica non esentano l'appartenente alla C.R.I. dal dovere di discrezione e riservatezza. L'appartenente alla CRI non può comunicare, in qualunque forma, ad una persona non qualificata, documenti o informazioni delle quali viene a conoscenza in occasione delle sue funzioni e non potrà renderli pubblici. Lo stretto rispetto delle regole relative all'accesso ed alla diffusione delle informazioni costituisce un obbligo fermo ed ogni mancanza sarà suscettibile di misure disciplinari e – ricorrendone le circostanze - di denuncia penale.
- m. Denunce** – Nel quadro delle proprie funzioni l'appartenente alla CRI è tenuto a informare per vie interne ogni irregolarità che avrà constatato. È peraltro fondamentale astenersi dal rilasciare dichiarazioni eventualmente diffamatorie rivolte all'Associazione, privilegiando quindi le vie gerarchiche interne per ogni tipologia di segnalazione e commenti faziosi o di denuncia. Facendo ciò l'interessato ha il dovere di assicurarsi dell'esattezza e della pertinenza delle sue affermazioni.

CAPO IV

(Disposizioni attuative)

Art. 16

(Violazioni del codice etico)

1. La violazione del presente codice etico lede il rapporto di fiducia instaurato tra i destinatari indicati dall'articolo 2 e la C.R.I., il corretto svolgimento degli obblighi connessi al rapporto medesimo, e può determinare il sorgere di responsabilità e l'applicazione delle sanzioni previste da leggi, regolamenti e contratti, ferma restando la possibilità della C.R.I., il cui interesse è lesa dalla violazione, di agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.
2. L'insieme delle regole del presente Codice e dei suoi allegati costituisce una serie di obblighi che l'appartenente alla C.R.I. deve accettare con consapevolezza e precisione. Il non rispetto di tali norme e i comportamenti difformi alle regole e ai doveri che violano i regolamenti comporta l'adozione di sanzioni commisurate alla gravità della violazione, secondo le procedure indicate dai relativi regolamenti interni.



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

Codice etico e di condotta 2010

Io _____, confermo di aver letto e compreso il presente Codice, ne accetto i termini contenuti in esso nel pieno rispetto e osservazione dei Sette Principi Fondamentali, come condizione indispensabile per l'adesione e l'appartenenza leale alla Croce Rossa Italiana,

Luogo _____

Data _____

Firma _____